

Dottorato di ricerca in
Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale (XXVII Ciclo)

**LA TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI
DI IMPUGNAZIONE DEL LODO RITUALE E
L'ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI**

Sintesi

TUTOR:

Chiar.mo Prof. **Bruno Capponi**

DOTTORANDA:

Dott.ssa **Claudia Monti**

Anno Accademico 2014/2015

Sintesi

La presente trattazione prende le mosse da una considerazione di carattere generale circa il sistema delle impugnazioni del lodo, il quale, seppur riformato nel 2006, lascia intravedere al suo interno gravi lacune. La maggiore criticità è riscontrabile nel rapporto tra la auspicata “equiparazione” del lodo alla sentenza quanto agli effetti e la diversità ancora oggi facilmente percepibile nell’impianto codicistico circa l’impugnazione rispettivamente del provvedimento del giudice statale e della decisione degli arbitri. Infatti, a fronte di un meccanismo di revisione della sentenza a critica libera, l’impugnazione del lodo è possibile solo con determinati strumenti e per specifici motivi, indicati in elencazione da considerarsi tassativa. Circostanza che rende problematica una piena equiparazione, sia pur limitata agli effetti, tra questo e la sentenza.

La presente trattazione fornisce un quadro delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali relativamente alla tassatività delle ipotesi di impugnazione del lodo. Il fine della stesura è quello di verificare se, nel silenzio della legge, sia possibile trovare degli spazi per l’ampliamento delle stesse, in modo da avvicinare lodo e sentenza anche per quel che riguarda la patologia degli effetti e da consentire un, sia pur minimo, controllo sul giudizio di fatto degli arbitri.

Il primo capitolo pertanto, commentando la rilevanza della disciplina delle impugnazioni all’interno del sistema arbitrato, contiene una breve ricostruzione circa la tematica della stabilità del lodo, anche negli effetti. Attraverso una panoramica degli interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni ed in particolare della riforma del 2006, emerge una linea legislativa che tende ad un maggior grado di stabilità del lodo. Sia pur qualificando la proponibilità dinanzi al giudice dello Stato dei mezzi di impugnazione del lodo arbitrale come un’anomalia rispetto all’autonomia che dovrebbe essere concessa ai giudici privati, tale difformità si deve leggere alla luce della mancata previsione di un secondo grado di giudizio arbitrale, la cui ammissibilità è controversa e comunque lasciata all’autonomia delle parti che devono espressamente prevederla.

Il secondo capitolo delinea un'analisi comparativa dei modelli di impugnazione del lodo arbitrale utilizzati in alcuni Stati dell'Europa Continentale e in Gran Bretagna. Fornendo preliminarmente e per ogni Stato una breve ricostruzione del sistema vigente, con particolare riguardo al meccanismo di impugnazione del lodo, si giunge a dimostrare una convergenza nell'attribuire al giudizio arbitrale gli stessi effetti di una pronuncia giudiziale e nel limitare le possibilità di controllo del giudice statale. In questo senso muove anche l'Italia, con la differenza di non aver espressamente previsto l'attribuzione al lodo dell'efficacia di cosa giudicata, come invece accade in altri Stati.

Il terzo capitolo analizza la tassatività e gli altri limiti imposti dal legislatore alla impugnazione del lodo arbitrale rituale. In particolare si individua l'applicazione pratica giurisprudenziale della tassatività dei motivi di impugnazione, stabilendo gli effetti che la normativa ha nelle fattispecie concrete. Il primo limite risiede nella differenziazione circa la disciplina e la qualificazione normativa tra lodo parziale e lodo definitivo. L'analisi prosegue strutturando il rapporto tra l'equiparazione del lodo alla sentenza per quanto riguarda gli effetti e la (inalterata) tassatività dei motivi di impugnazione del lodo. Tuttavia tale equiparazione, operata solo formalmente dall'art. 824 *bis* c.p.c., non fornisce strumenti decisivi per ampliare l'impugnabilità del lodo a causa degli orientamenti restrittivi circa le possibilità di sindacato anche con riferimento alla sentenza del giudice statale. Il capitolo suindicato evidenzia altresì le problematiche insite in una applicazione delle norme previste espressamente per l'appello avverso le sentenze del giudice statale alle impugnazioni del lodo arbitrale, nello specifico per quanto riguarda il nuovo "filtro" previsto dall'art. 348 *bis* c.p.c.

Entrando nella parte centrale della trattazione, il quarto capitolo ricostruisce la disciplina della revocazione attraverso l'analisi dell'art. 831, I comma, c.p.c. e la critica rivolta all'esclusione dei motivi di revocazione ordinaria. L'accento è posto sul fatto che la mancata previsione del numero 4 dell'art. 395 c.p.c. dalle ipotesi di impugnazione del lodo ha maggiore incidenza pratica rispetto all'assenza di possibilità di impugnazione per contrarietà a precedente provvedimento definitivo (n. 5, art. 395 c.p.c.), stante l'introduzione del vizio concernente il contrasto con

lodo non più impugnabile o con sentenza passata in giudicato (n. 8 dell'art. 829 c.p.c.).

L'oggetto dello studio si concentra infine sulla sindacabilità dell'errore di fatto degli arbitri, con l'obiettivo di verificare la possibilità di ammettere un minimo di controllo sulla decisione del fatto contenuta nel lodo, soprattutto in caso di errori immediatamente percepibili ed accertabili. Il tentativo di ampliare il catalogo dei vizi di cui all'art. 829 c.p.c. si scontra con il principio di tassatività e le interpretazioni restrittive, avanzate soprattutto dalla giurisprudenza, circa i singoli motivi di impugnazione del lodo. Gli ostacoli maggiori risiedono infatti nell'applicazione giurisprudenziale della disciplina dell'errore di fatto revocatorio per le sentenze e la tendenza generale sopra evidenziata verso una limitazione delle possibilità di impugnazione della stessa, ad evidenti fini deflattivi.

In questa direzione, le maggiori possibilità di far rientrare tra le ipotesi di tutela l'errore di fatto si individuano nell'art. 829 n. 5 c.p.c. nella parte in cui prescrive, a pena di nullità, l'esposizione sommaria dei motivi che hanno condotto gli arbitri ad emanare un determinato lodo. La motivazione del lodo deve infatti seguire, nonostante le interpretazioni restrittive, un percorso esplicativo coerente che consenta di intuire l'iter logico seguito dagli arbitri.

In questa direzione, può considerarsi un parallelismo tra la succitata disposizione e il n. 11 dell'art. 829 c.p.c., il quale censura il vizio di contraddittorietà delle disposizioni, interpretato dalla giurisprudenza nel senso di attribuire allo stesso rilevanza solo qualora il conflitto si verifichi tra parti del dispositivo.

Ugualmente apprezzabili i tentativi di rendere applicabile come cura dell'errore di fatto la violazione del principio del contraddittorio. Facilmente fallibili invece gli sforzi di inserire l'errore di fatto in altre ipotesi di nullità oppure di ammettere la possibilità di correggere lo stesso per mezzo della procedura di correzione dell'errore materiale.

Dalle considerazioni conclusive emerge che una interpretazione estensiva delle ipotesi di nullità del lodo reca sicuramente al suo interno una forzatura, ma resta l'unica possibilità, nell'inerzia del legislatore, di consentire la tutela in situazioni che inficino la utilità e l'efficacia del lodo in termini di corrispondenza ad una qualche forma di coerenza generale dell'impianto normativo.